

Accordo di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del in materia di rimborso delle spese di missione per gli amministratori locali di cui all'art. 84 del TUEL come modificato dall'art. 5 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

- VISTO** l'art. 9 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede le funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** l'art. 5, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che modifica l'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare un'uniforme applicazione della disposizione a fronte di difficoltà interpretative da parte degli enti locali;
- TENUTO CONTO** delle finalità di riduzione e contenimento della spesa pubblica contenute nella manovra finanziaria recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- ACQUISITO** l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

Sancisce il presente accordo

1. Le modifiche apportate all'art. 84 del TUEL comportano una riduzione complessiva dei costi dovuti per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, che debbono essere effettivamente sostenute e documentate, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
2. Il rimborso delle spese di soggiorno, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art 84, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 5, comma 9, del dl 78/2010, non può superare l'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale del 12 febbraio 2009, adottato dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che non possono più essere considerati come rimborsi forfetari comunque spettanti, ma come tetto massimo di spesa non superabile.
3. Fermo restando i limiti previsti al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali.
4. Le misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale di cui all'art. 3 del decreto di cui al comma 2, non possono essere più incrementate fino al 15%
5. Gli enti locali possono ulteriormente rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e finanziaria.

6. Il decreto interministeriale di cui al punto 2 rideterminerà il limite massimo del rimborso delle spese, che comunque non dovrà essere superiore a quanto convenuto nel presente accordo